

# **COMUNE DI OTRANTO**

## **Regolamento delle espressioni artistiche di strada**

**approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 02.07.2004**

**modificato con deliberazione di C.C. n. 11 del 19.02.2008**

### **Art. 1**

Il Comune di Otranto riconosce l'arte di strada quale fenomeno culturale e ne valorizza tutte le forme espressive.

Sono considerate espressioni artistiche in strada tutte le attività di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso ampio e libero esibite in strada.

### **Art. 2**

L'arte di strada è esercitata liberamente sul territorio comunale nei limiti del presente Regolamento.

### **Art. 3**

L'artista di strada che, per peculiarità della sua performance, produca la spontanea disposizione del pubblico definita "a cerchio" può esibirsi nei tempi necessari per ciascuna rappresentazione; in ogni caso, indipendentemente dalla disposizione del pubblico gli intrattenimenti non possono prolungarsi per più di due ore per singolo luogo lungo l'arco della giornata. Relativamente all'esercizio di tecniche di disegno ("madonnari"), sempre che vengano utilizzati materiali che non possono danneggiare il sedime, il limite delle due ore di rappresentazione dell'opera è da intendersi dal completamento della stessa.

### **Art. 4**

L'occupazione dello spazio da parte dell'artista di strada non rientra nelle normative che disciplinano l'occupazione del suolo pubblico, ex articolo 4 – comma 2 – della legge regionale n. 14 del 25.08.2002.

### **Art. 5**

E' vietato esercitare il commercio ambulante. E' altresì vietata qualsiasi forma di pubblicità, se non in osservanza alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 61, comma 12 lettera "f" del Decreto Ministeriale 4/8/1998 n. 375.

## **Art. 6**

Lo spazio necessario all'esibizione non può essere occupato in modo permanente con strutture, elementi o costruzioni fisse; è consentita l'occupazione limitatamente alla durata dell'esibizione, con quanto strettamente necessario alla stessa.

## **Art. 7**

E' consentito l'uso di piccoli impianti di amplificazione purchè le emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo in ordine alle caratteristiche dello spazio circostante, non risultino eccessive. In ogni caso non possono essere superati i decibel previsti dalla legge.

## **Art. 8**

L'artista di strada si obbliga, limitatamente al luogo e alla durata della sua esibizione, al mantenimento della pulizia nello spazio utilizzato e risponde di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi struttura di proprietà pubblica.

## **Art. 9**

Gli artisti di strada non potranno esercitare tale attività dalle ore 14,00 alle ore 16,00 e comunque non oltre le ore 22,00 nel periodo 1 ottobre – 31 marzo e non oltre le ore 01,00 nel periodo 1° aprile – 30 settembre.

## **Art. 10**

L'Amministrazione Comunale non assume alcune responsabilità in ordine ad eventuali danni, derivanti dai comportamenti tenuti durante l'esibizione all'artista stesso, ad altre persone e/o cose.

## **Art. 11**

L'artista di strada non può chiedere il pagamento dei biglietti o comunque pretendere un corrispettivo di denaro per la sua esibizione, essendo l'offerta, da parte del pubblico, libera e spontanea. E' consentito, alla fine della performance o durante la stessa, accettare quanto i presenti offrono in modo libero e spontaneo.

## **Art. 12**

Il presente Regolamento non si applica a chi esercita l'arte di strada in modo occasionale e per fini esclusivamente ludici.

## **Art. 13**

Chi esercita l'arte di strada deve conformarsi alle norme generali previste dal codice della strada (articolo 140 comma 1) per i pedoni che obbligano a mantenere un comportamento che non costituisca pericolo e intralcio per la circolazione.

## **Art. 14**

Sono escluse dai luoghi in cui si può esercitare l'arte di strada le seguenti aree:

- Piazza Basilica;
- Via Basilica;
- Via Lopez;
- Via Laggetto;
- Via Cenobio Basiliano;

- Via Seminario;
- Vico Piacentini;
- Corso Garibaldi;
- Via Melario;
- Via De Ferraris;
- Piazza San Pietro;
- Via San Pietro;
- Via Leondari;
- Via Immacolata;
- Via Ciatara;
- Via Papa Costantino I;
- Via Cap. Maiorano;
- Villa Comunale;
- Via Lungomare Terra d'Otranto.

Nel Centro Storico compreso il lungomare degli Eroi sono consentite soltanto le attività degli artisti di strada che non producono suoni e rumori e che, per esibirsi, non hanno necessità di accendere fuochi e di realizzare figure sul sedime stradale, con l'impiego di colori a meno che le stesse vengano organizzate dall'Amministrazione Comunale;

#### **Art. 15**

A chiunque volesse, nel territorio di Otranto, esercitare le attività delle proprie arti a carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo, esibendole per strada, dovrà farne comunicazione all'Amministrazione Comunale tramite l'Ufficio di Polizia Municipale, almeno 24 ore prima della esibizione o del periodo in cui possono essere tenute più esibizioni; durante le esibizioni bisognerà comunque avere rispetto:

- della quiete pubblica e dei limiti della legge sulle emissioni sonore con esclusione degli impianti di amplificazione e/o diffusione sonora;
- non dovrà essere di intralcio alla normale circolazione veicolare e pedonale;
- non dovrà ostacolare il libero accesso agli esercizi commerciali ed ai pubblici servizi, limitrofi al luogo di esibizione;
- dovrà assicurare la nettezza ed il decoro del suolo, delle infrastrutture e degli arredi.

#### **Art. 16**

Le attività non potranno superare le ore consentite nella stessa giornata e non dovranno avere le caratteristiche proprie delle imprese artigiane né delle opere realizzate con il proprio ingegno.

#### **Art. 17**

E' vietato esercitare le predette attività nei luoghi ove si stanno tenendo altri spettacoli o trattenimenti regolarmente autorizzati.